



# ODCEC di Lanciano

1

Pillola formativa - 12 maggio 2017

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA E REGOLE PER LA FORMAZIONE**

# questioni principali

2

- La natura giuridica del procedimento disciplinare
  - Natura amministrativa del procedimento dinnanzi al Consiglio di disciplina degli Ordini locali
  - Diritto di accesso agli atti: accesso dell'incolpato e accesso di terzi
  
- I principi portanti del procedimento disciplinare
  - Obbligatorietà dell'azione disciplinare
  - Proporzionalità e autonomia sanzionatoria
  - Parità di trattamento
  - Tempestività
  - Tassatività delle sanzioni e tipicità degli illeciti
  - Gradualità sanzionatoria
  - Principio del contraddittorio
  - Terzietà dell'organo disciplinare e inapplicabilità dell'art.111 Cost.
  - Potestà disciplinare verso ex appartenenti all'ordine
  - Corrispondenza tra contestazione dell'addebito e fatti sanzionati nel provvedimento finale
  - Il *ne bis in idem* sanzionatorio
  
- Gli illeciti punibili – lavorativi ed extra-lavorativi

# Premessa

3

- Non vi è necessaria corrispondenza biunivoca tra condotte non etiche e condotte illegali; appare evidente la non eticità e nel contempo l'illegalità di alcune condotte. Talvolta la condotta può assumere un disvalore solo morale, secondo parametri di comportamento deontologici, senza tradursi in un reato.
- La responsabilità disciplinare è aggiuntiva rispetto a quella penale, civile e (nel pubblico impiego o nell'esercizio di funzioni pubbliche) amministrativo-contabile<sup>[°]</sup>.
- Molteplici possono essere le riflessioni sul ruolo dell'etica, sui suoi mutamenti in relazione al contesto sociale, sull'evoluzione o "involuzione" in relazione al periodo storico. L'appartenenza ad un Ordine professionale, così come ad una pubblica amministrazione o ad un'azienda privata, comporta l'osservanza di regole, di rango, a seconda dei casi, legislativo, regolamentare o contrattuale, la cui violazione (ferme restando le concorrenti responsabilità *generali* – civile, penale, amministrativo-contabile) origina reazioni punitive interne, espressive della potestà disciplinare che fa capo agli organi del micro-ordinamento di appartenenza.
- Queste regole professionali (non solo deontologiche), lavorative ed extra-lavorative, non rappresentano un mero galateo etico, ma sono norme riconducibili al principio del rispetto del **comportamento idoneo al fine istituzionale**.

[°] si pensi alla funzione di pubblico ufficiale nello svolgimento di incarichi in procedura concorsuali.

# Natura amministrativa del procedimento disciplinare

4

- Sul piano applicativo, è indubbia la natura amministrativa del procedimento (per gli Ordini professionali), giurisdizionali (per i magistrati ordinari), contrattuale (nell'impiego pubblico o privato). In alcuni casi la natura può essere duplice, a seconda del “grado” di giudizio (per alcuni Ordini la fase del ricorso al Consiglio Nazionale è di natura giurisdizionale, in quanto giudice speciale).
- La natura (amministrativa) determina relative conseguenze:
  - applicabilità o meno delle regole sul procedimento e sul provvedimento amministrativo (motivazione, tempistica procedimentale, accesso, contraddittorio etc.) sancite dalla L.241/90, che risultano (*tendenzialmente*) non operanti in procedimenti di natura negoziale o giurisdizionale, mentre si applicano al procedimento amministrativo nelle libere professioni
  - Non trasponibilità ai procedimenti amministrativi della regola costituzionale (ex art.111) del “giusto processo”, così come delle regole del codice di procedura civile e penale previste sulla terzietà del giudice, accompagnamento coattivo, immutabilità dei componenti l'organo giudicante, obbligo di assistenza tecnica

# Natura amministrativa del procedimento disciplinare

5

- Segue la natura del procedimento e le relative conseguenze
  - Esperibilità dei rimedi amministrativi (ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) accanto a quelli giurisdizionali nei confronti dei provvedimenti punitivi
  - Esercitabilità dell'autotutela (revoca, modifica, annullamento, sospensione di atti) – art. 21bis L. 241/90 – nei confronti di provvedimenti amministrativi (sanzioni inflitte), eventualmente illegittimi; potere unilaterale precluso a fronte di sanzioni aventi natura negoziale o giurisdizionale
  - Non sollevabilità di questioni di illegittimità costituzionale poiché è consentita la rimessione alla Consulta solo “nel corso di un giudizio innanzi ad una autorità giurisdizionale”. Il rimedio potrebbe essere utilizzato innanzi al Consiglio Nazionale – giudice speciale (Ordine forense, Ordine medico e pochi altri)
  - Non necessità della difesa tecnica, per la quale l'iscritto ha facoltà di avvalersene

# Natura amministrativa del procedimento disciplinare

6

- Segue la natura del procedimento e le relative conseguenze
  - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, istituto che riguarda il processo innanzi al giudice e non il procedimento amministrativo
  - Natura non pubblica delle sedute dell'ufficio disciplinare, poiché la regola della pubblicità delle udienze non vale per i procedimenti amministrativi. Tuttavia, la violazione del principio di segretezza procedimentale (per l'eventuale partecipazione di un terzo estraneo) è stata ritenuta non invalidante sulla sanzione inflitta, in quanto non lesiva dei diritti dell'incolpato
  - Tipologia dei vizi della sanzione da far valere innanzi al giudice adito: tipici del provvedimento amministrativo (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza)

# Natura amministrativa del procedimento disciplinare

7

- Le norme di chiusura regolamentari (*...per quanto non espressamente previsto ...*) sono, quindi, quelle date dalla legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e dalle leggi speciali riguardanti le singole professioni, non dalle regole processuali (civili o penali) fatto **salvo il loro esplicito rinvio**.
- L'applicabilità della L. 241/90 implica che alcuni adempimenti debbano essere posti in essere, oltre che per previsione delle norme disciplinari, anche in ossequio alla suddetta normativa (es. motivazione degli atti [art.3], comunicazione di avvio del procedimento [art. 7], indicazione del responsabile del procedimento [artt. 4 e 6]).

# diritto di accesso agli atti

8

- Data la natura amministrativa del procedimento è incontestabile l'applicazione degli artt. 22 e seg. della L. 241/90 sul diritto di accesso, che abrogano ogni norma previgente contraria (es. per il Consiglio notarile). Il principio contenuto nella norma prevede un generale diritto di accesso ai documenti, con le sole eccezioni previste (per quelli coperti dal segreto di Stato, quelli la cui divulgazione è impedita dall'ordinamento, ecc.); ci si chiede, quindi: a) se il professionista sottoposto a procedimento possa visionare ed ottenere copia dei relativi atti; b) se un terzo (cliente, collega, etc.) possa accedere agli atti del procedimento disciplinare nei confronti di un professionista.

# diritto di accesso agli atti

9

- A) il primo quesito è in gran parte legislativamente risolto, a prescindere dalla L. 241/90, con la previsione in alcuni casi, oltre che della facoltà di prendere visione, addirittura dell'obbligo di trasmissione di copia. Tale **diritto di accesso prevarrà sulla riservatezza di terzi** (ed. di testi che abbiano reso dichiarazioni in sede ispettiva o disciplinare). Ovviamente, se tra gli atti richiesti ve ne fossero alcuni coinvolgenti dati personali o sensibili di terzi, ultronei rispetto al soddisfacimento della richiesta i Consigli ben potrebbero, attraverso la tecnica degli omissis, schermare tali dati.
- B) in tale caso è certamente necessario fare riferimento alla L. 241/90, ed in relazione a questa si pongono due basilari problematiche:
  - sussistenza o meno di un interesse giuridicamente rilevante in capo al richiedente,
  - l'eventuale segretezza degli atti del procedimento.

Quanto al secondo punto gli Ordini (salvo rare eccezioni) non hanno emanato alcun regolamento attuativo in relazione alle aree indicate dalla norma, pertanto il tutto si risolve con il primo punto.

Il diritto all'accesso non è “*un'azione popolare*” ma un **diritto azionabile solo da chi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento del quale è chiesto l'accesso**. Tale interesse **va dimostrato dal soggetto istante nella domanda di accesso**. A fronte dell'esplicitazione di tale interesse l'Ordine non ha alcun sindacato sulla veridicità o meno di quanto affermato.

# obbligatorietà dell'azione disciplinare

10

- L'azione disciplinare è obbligatoria e officiosa, in quanto rispondente ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), di espletamento delle funzioni con “disciplina e onore” (art. 54 Cost.) e di legalità-legittimità dell'azione amministrativa (contrariamente a quanto avviene in ambito privato, dove la scelta datoriale di sanzionare è discrezionale). Nelle libere professioni, quindi, ferma restando la discrezionalità valutativa sulla valenza disciplinare dei comportamenti (attivi o omissivi) degli iscritti da parte di organi titolare dell'azione punitiva, l'attivazione del procedimento è da ritenersi obbligatoria qualora i fatti assumano evidente valenza disciplinare, in quanto rispondente a finalità istituzionali, anche di rilevanza pubblicistica (avendo gli Ordini natura di enti pubblici)

*annotazione dell'autore:*

*in un momento storico caratterizzato da scomposti impeti legislativi connessi al ridimensionamento delle libere professioni, la credibilità e affidabilità di queste passa anche attraverso la rigorosa ed obbligatoria azione autocorrettiva disciplinare. Da ciò discende anche il monito a tutti gli Ordini professionali a superare, in sede disciplinare quegli atteggiamenti di protezionismo interno*

Il mancato esercizio dell'azione di vigilanza e sanzionatoria, oltre a comportare l'eventuale “*commissariamento*” dell'Ordine/Consiglio, implica eventuale responsabilità in sede civile e amministrativo-contabile dell'organo e dei suoi componenti.

# proporzionalità e autonomia sanzionatoria

11

- Tale regola, valevole per tutto il diritto punitivo, si trova trasfusa per l'illecito disciplinare in tutti i regimi normativi e deontologici delle libere professioni. Corollario di tale principio, la cui inosservanza comporta l'**annullamento** della sanzione *eccessiva*, è dato dal divieto di automatismi sanzionatori (c.d. *autonomia* dell'illecito disciplinare rispetto agli altri illeciti): non è possibile introdurre con legge, con contratto o con regolamenti deontologici, sanzioni disciplinari automaticamente consequenziali a condanne penali, dovendosi sempre rivalutare i fatti accertati in sede penale nella distinta sede disciplinare, osservando il suddetto principio di proporzionalità.

*Detta ultima regola subisce **attenuazioni in alcuni eccezionali casi** rinvenibili in diversi regimi disciplinari (es. destituzione/cancellazione per condanna penale comportante interdizione da una professione, interdizione perpetua da pubblici uffici, etc..)*

Altro corollario del principio è stato tratto dalla giurisprudenza, che ha chiarito che i doveri di correttezza e buona fede (costituendo canone giuridico di interpretazione del contratto e di valutazione del comportamento reciproco delle parti) impediscono che possa essere irrogata un'unica sanzione espulsiva per più comportamenti che avrebbero potuto essere singolarmente sanzionati con provvedimenti gradualmente e conservativi.

# parità di trattamento

12

- Negli Ordini professionali (enti con finalità pubblicistiche) i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione impongono il doveroso esercizio dell'azione disciplinare ed il rispetto della parità di trattamento sanzionatoria (diversamente da quanto avviene nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico ove opera *l'intuitu personae* ed il solo basilare limite è rappresentato dal divieto di trattamenti discriminatori).

Innegabile che individuare due casi identici, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e delle circostanze attenuanti o aggravanti (che pure sono doverosamente valutabili) è assai difficile, se non impossibile.

Un uso irragionevolmente diversificato o addirittura discriminatorio della leva disciplinare, si presta comunque a censure di giudizio per **eccesso di potere**.

Tale rischio è accentuato in un sistema disciplinare decentrato (quale quello delle libere professioni, ove sono i singoli Ordini/Consigli territoriali ad infliggere le sanzioni), dove è possibile diversità di vedute sui medesimi comportamenti illeciti.

Parrebbe opportuna l'istituzione in ogni Ordine di una aggiornata banca dati centrale, aperta e riservata ai soli organi disciplinari, in cui raccogliere casistiche di illeciti commessi con indicazione di massima sulle sanzioni inflitte.

# tempestività

13

- La tempestività dell'azione disciplinare si traduce nel suo tempestivo inizio e nella rapidità della sua conclusione. La regola serve a garantire l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato (dal momento che, minore è il lasso di tempo tra la commissione della presunta infrazione ed il procedimento disciplinare, maggiore è la possibilità di reperire valide argomentazioni difensive e prove di supporto), oltre all'interesse dell'Ordine professionale ad una giusta reazione. Tale principio, ritenuto immanente nel sistema privato, è codificato nei regolamenti disciplinari, oltre che dalla giurisprudenza. Il *dies a quo* è ovviamente ancorato alla conoscenza "piena" dei fatti (la tempestività della risposta al fatto, con l'avvio del procedimento, va valutata non in astratto ma in concreto e con "ragionevole" elasticità, con riferimento ad eventuali peculiarità dell'infrazione ed ai tempi per il relativo accertamento).

**In generale, e salvo diversa ed espressa previsione normativa, i termini procedurali sono ordinatori.**

Il termine massimo di chiusura del procedimento coincide con la data di adozione del provvedimento sanzionatorio e decorre dalla data di contestazione dell'addebito.

# tassatività e gradualità delle sanzioni e tipicità degli illeciti

14

- Come in altri rami del “diritto punitivo” anche in quello disciplinare le misure comminabili sono un *numerus clausus*, per basilari esigenze di certezza del diritto e di *favor libertatis* (non per l’asserita applicabilità dell’art. 111 Cost. sul giusto processo\*, in quanto innanzi agli organi disciplinari non si celebra un processo, ma si gestisce un procedimento amministrativo, sottratto alle regole processuali).

Le sanzioni comminabili sono di regola conservative o espulsive ed in genere sono rappresentate da: richiamo/avvertimento (non più previsto per commercialisti), censura, sospensione, cancellazione e radiazione. Sanzioni *atipiche* inflitte al di fuori dell’elenco tipizzato sono illegittime, potendo gli organi punitivi solo sanzionare o archiviare e *tertium non datur*.

In tutti i regimi disciplinari (come anche nel diritto penale) alla tassatività delle sanzioni non fa riscontro una tassatività-tipicità rigorosa degli illeciti punibili. A fronte di fattispecie estremamente puntuali, la normativa ed i codici deontologici prevedono varie norme “a condotta libera” che il Collegio di disciplina andrà a sostanziare, con margini di necessaria discrezionalità, riconducendo alle stesse talune fattuali condotte dell’iscritto, anche se poste in essere in contesti non professionali (la Cassazione ha più volte ribadito la legittimità di siffatta impostazione, del resto la completezza della classificazione dei comportamenti illeciti, pur rispondendo a criteri di certezza del diritto, si mostrerebbe rischiosa perché richiederebbe costanti aggiornamenti ai mutamenti della realtà fattuale e giuridica). In molti ordinamenti professionali, ad esempio, sono previsti illeciti disciplinari per fatti ***non conformi al decoro professionale***.

- Il sistema sanzionatorio deve ispirarsi alla progressiva e graduale crescita delle sanzioni comminabili a fronte di comportamenti progressivamente più gravi.

\* Non manca in dottrina un sostenitore dell’applicabilità dell’art. 111 Cost. anche in sede disciplinare (SCARSELLI, in *Ordinamento giudiziario e forense*) e si avuta, anche, una pronuncia della Cassazione in tal senso; comunque, successivamente smentita dal prevalente indirizzo della medesima Suprema Corte.

# principio del contraddittorio e trasparenza del procedimento

15

- Un fondamentale principio è dato dal contraddittorio, ovvero il diritto dell'incolpato di potersi, prima dell'adozione della sanzione, pienamente difendere, personalmente o tramite assistenza di un collega, vened sentito o producendo prove e documenti, venendo avvisato in modo puntuale dei fatti addebitatigli (contestazione degli addebiti). Il principio, espressivo del diritto alla difesa, è desumibile dalle stesse norme settoriali degli organi disciplinari, nonché – come norma di chiusura – dalla L. 241/90, che ha codificato tale basilare principio di civiltà giuridica fondato sull'*audi et alteram partem*.

Semmai, il reale problema del corretto contraddittorio va posto in ordine alla non necessaria assunzione alla presenza dell'incolpato di informazioni e documenti da parte dell'organo disciplinare, che ben potrebbe espletare detti incombeni da solo (anche con ispezioni). Si ritiene, tuttavia, che l'incolpato, accedendo a tali atti, potrà confutarne i contenuti con idonee memorie difensive.

- In perfetta sintonia con l'evoluzione del sistema legislativo verso la trasparenza, al professionista ed al suo difensore, è sempre consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Tali previsioni confermano un diritto di accesso che prevarrà (in ossequio al diritto alla difesa) sul diritto alla riservatezza di eventuali terzi (ad es. autori di esposti alla base del procedimento, etc.).

Il principio di trasparenza potrebbe riguardare anche istanze del professionista tese ad avere copia di esposti (e relativo autore), anche anonimi, che abbiano portato ad attivar azioni disciplinari. La giurisprudenza ha chiarito che, poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete, colui il quale subisce un procedimento è portatore di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati nel procedimento di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, conseguentemente, benché non possa escludersi che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante ossa riflettersi negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria, ciononostante è illegittimo il diniego opposto alla conoscenza degli atti.

# terzietà dell'organo disciplinare

- La terzietà dell'organo giudicante in sede disciplinare, sebbene auspicabile, non è codificata da alcun principio costituzionale o legislativo, come accade invece nella diversa sede processuale per il giudice. Nelle libere professioni la potestà disciplinare è riservata non ad un organo terzo, ma allo stesso Ordine (tramite i Consigli di disciplina), garante di interessi della stessa classe professionale. Pertanto, l'organo disciplinare competente unitariamente inizia il procedimento, istruisce e giudica.

Se di terzietà vuol parlarsi, il concetto si attaglia ad una nozione di indipendenza morale e tecnica che connota i componenti dell'organo titolare dell'azione disciplinare, la cui conoscenza etica e la cui preparazione sono garanzia, al pari del rispetto delle regole procedurali, di serenità decisoria. Se, poi, la sanzione fosse affetta da irragionevolezza, frutto di un giudizio interno "poco sereno", saranno disponibili rimedi giudiziari ordinari. Se, invece, la scarsa terzietà portasse ad inerzie disciplinari o a buonismi punitivi, le soluzioni a tali forme di protezionismo da *colleganza* sono di più difficile individuazione (in tal caso può intervenire una più stretta vigilanza da parte dei Consigli nazionali o del Ministero di Giustizia, che potrebbe giungere al commissariamento dell'organo disciplinare per gravi o ripetute violazioni di legge o malfunzionamento).

Il recente art. 8 DPR 137/2012 ha parzialmente colto l'opportunità per garantire una maggiore terzietà decisoria, prevedendo che nei Consigli di disciplina possano essere proposti per la nomina del Presidente del Tribunale, oltre a iscritti all'albo anche soggetti esterni tecnici e terzi (come magistrati o professori di materie giuridiche)

# permanenza della potestà disciplinare

17

- Si è posta la questione della permanenza della potestà disciplinare anche nei confronti di ex appartenenti all'Ordine. Talvolta il professionista "malizioso" chiede la volontaria cancellazione dall'albo, o il passaggio in altro albo territoriale, in corso di procedimento disciplinare o nell'imminenza dello stesso (soprattutto quando l'esito espulsivo appare scontato, alla luce di gravi fatti di plastica e documentata evidenza, o di pregressa condanna penale; tenendo presente che in alcuni ordinamenti professionali l'eventuale destituzione preclude la fruizione dei benefici previdenziali).

Alcuni ordinamenti professionali prevedono espressamente che non si possa pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare; parimenti non può essere disposta la cancellazione per passaggio ad altro Ordine territoriale.

Qualora tale regola non fosse presente esplicitamente nell'ordinamento professionale ci si riferisce agli approdi giurisprudenziali intervenuti in altri ordinamenti.

La Cassazione, tuttavia, ha di recente ritenuto (21.4.2009 n.9458) che la cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età (quindi, non per dimissioni, *nda*) precluderebbe l'azione disciplinare, essendo questa sproporzionata rispetto allo scopo. Sempre secondo TENORE, tale soluzione non sarebbe corretta nel caso in cui l'esercizio postumo dell'azione potesse precludere l'erogazione di trattamenti previdenziali al professionista: vi sarebbe in tal caso, un interesse giuridicamente rilevante a rideterminare la causa di cessazione dall'Ordine, non più per raggiunti limiti di età ma per destituzione/cancellazione. Tale conclusione, però, non è condivisa dalla Cassazione che ha recentemente affermato, applicando con gli opportuni adattamenti il principio relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati al procedimento disciplinare notarile, che *"la cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessata materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per Cassazione proposto.."*

Secondo TENORE, quindi, non è consentita la cancellazione dall'albo a domanda del professionista che abbia in corso un procedimento disciplinare, al fine di evitare che lo stesso, in un secondo momento, possa richiedere la reinscrizione.

# questione della pregiudizialità penale

18

- Spesso i medesimi fatti al vaglio degli organi disciplinari sono oggetto di indagini penali, assumendo tali fatti una plurioffensività: penale e disciplinare.

L'ordinamento prevede, in generale, un effetto sospensivo sull'azione disciplinare derivante dal processo penale. Aspetto chiarito da un recente indirizzo delle S.U. della Cassazione, che ha modificato il precedente indirizzo, ostativo a tale pregiudiziale (*allorquando pendano nei confronti di una medesima persona un procedimento penale e disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo non sia imposto dalla legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali, ma anche .....*).

Non tutti gli ordinamenti professionali hanno disciplinato l'effetto sospensivo della pregiudizialità penale, altri hanno recentemente espressamente disciplinato l'autonomia dei giudizi e la non operatività della pregiudiziale necessaria.

In ogni caso, a parere di TENORE, l'incolpato può richiedere di essere giudicato per i fatti contestati, anche rinunciando all'operatività della pregiudiziale penale.

L'auspicabile superamento della pregiudiziale penale (oggi sostanzialmente vigente nel sistema delle libere professioni, salvo diversa previsione di legge speciale, e non semplicemente attraverso norme deontologiche o regolamentari) comporterebbe la necessità di una più approfondita attività istruttoria da parte dell'organo disciplinare, che non si gioverebbe delle risultanze penali, con il rischio che dopo una condanna disciplinare l'incolpato risultasse assolto in sede penale (anche se, in tale caso, assume rilievo la formula: *perché il fatto non sussiste; per non aver commesso il fatto; perché il fatto non costituisce illecito penale; per prescrizione*).

- Il principio valevole non solo in sede penale, ma anche in ogni regime disciplinare, tutela il principio alla difesa, anch'esso codificato (più volte ribadito anche dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione: “è preclusa al giudice disciplinare la irrogazione di una sanzione per fatti diversi da quelli contestati, ma gli compete certamente il potere di qualificazione del fatto in modo diverso rispetto alla contestazione in quanto ciò non incide sul diritto di difesa). Anche se nel corso dell'istruttoria disciplinare emergessero fatti ulteriori e diversi, la sanzione da infliggere all'incolpato dovrà riguardare, a pena di nullità per violazione del contraddittorio, solo e soltanto i fatti contestati, tale evenienza potrà portare ad una nuova, distinta ed autonoma contestazione. È da segnalare che la Cassazione, altresì, ha ritenuto applicabile il principio secondo il quale sono compresi nella contestazione i fatti meno gravi accertati rispetto a quelli più gravi contestati.
- Per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sanzione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziale (conseguentemente intesi come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del procedimento, abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
- Secondo univoca giurisprudenza una volta esercitato il potere disciplinare, detto potere è ormai consumato e non può esercitarsi una seconda volta, per quegli stessi fatti; va però segnalato che il principio del *ne bis in idem* non impedisce un'ulteriore valutazione dei fatti pregressi in un nuovo procedimento ai fini della recidiva o, comunque, ai fini di una valutazione complessiva della condotta dell'incolpato.

# La formazione professionale continua

20

- *“Ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali”... “presupposti per la correttezza la qualità e il pregio della prestazione professionale”*
- È obbligo giuridico e deontologico
- Il periodo di verifica è triennale (a partire dal 1° gennaio 2008). Si è appena concluso il triennio 2014-2016 e si è aperto il nuovo periodo, relativo al triennio 2017-2019.
- Nel triennio ciascuno è tenuto al raggiungimento di 90 crediti formativi di cui almeno 9 nelle attività formative con oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. Quando l'obbligo decorre dal secondo o terzo anno del triennio in corso l'obbligo è relativo a 60 crediti per il biennio e 30 per l'anno.
- In ciascun anno vi è l'obbligo di acquisire almeno 20 crediti formativi

# La formazione professionale continua

21

- Ipotesi di riduzione successivamente al compimento del 65° anno di età
- Esenzioni (da richiedere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza) nei casi di :
  - Maternità (ipotesi previste per il congedo di paternità, per genitori adottivi o affidatari)
  - Servizio civile, volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi
  - Malattia grave
  - Altri casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore

# La formazione professionale continua

22

- Il contenuto dell'obbligo formativo è previsto nel regolamento e nell'allegato sono evidenziate tutte le materie e gli argomenti che devono o possono essere oggetto di formazione.
- La competenza per l'accreditamento degli eventi formativi organizzati è del Consiglio Nazionale, il quale riceve dai soggetti ed associazioni preventivamente autorizzati o dagli ordini locali la richiesta di accreditamento dell'evento da organizzare (almeno 60 giorni prima dello svolgimento). Differenza di procedura attraverso l'Ordine locale
- È contemplata l'attribuzione di crediti formativi per attività diverse (art. 15) con limiti massimi annuali, che lasciano spazio per l'acquisizione di crediti attraverso la partecipazione ad eventi formativi "ordinari".
- L'ultimo Regolamento approvato è entrato in vigore il 1° gennaio 2016

# La formazione professionale continua

23

- Il mancato adempimento dell'obbligo formativo corrisponde ad illecito disciplinare e, quindi, comporta l'applicazione di relative sanzioni.
- Il Consiglio Nazionale, pur nell'autonomia di ciascun organo disciplinare, ha diramato delle linee guida per favorire unitarietà di comportamenti, prevedendo una graduazione delle sanzioni a seconda della gravità dell'inadempimento.
- Dovendo, in ogni caso, ciascun organo di disciplina compiere un'attenta valutazione della singola situazione e non limitare il proprio esame al solo dato numerico dei crediti mancanti, le sanzioni ipotizzate dalle linee guida sono le seguenti
  - Assenza totale di crediti formativi      =>      sospensione fino a 6 mesi
  - Conseguimento di meno di 30 crediti      =>      sospensione fino a 3 mesi
  - Conseguimento da 30 a 60 crediti      =>      sospensione fino a 1 mese
  - Conseguimento di oltre 60 crediti      =>      censura
- L'iscritto che ripete la violazione nel triennio successivo può essere punito con la sospensione fino a 12 mesi.

# La formazione professionale continua

- L'organo disciplinare al termine di ogni triennio formativo, delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti di coloro che all'esito dell'attività istruttoria risultino inadempienti rispetto all'obbligo formativo.
- Comunica la delibera di apertura del provvedimento, succintamente motivata, e contenente gli elementi richiesti (l'indicazione del fatto contestato, la norma violata, la possibilità di farsi assistere nel procedimento, etc.) e la data di udienza dibattimentale alla quale l'iscritto è invitato a comparire per essere sentito
- Tra la data di ricevimento della comunicazione e la data dell'udienza dibattimentale devono intercorrere almeno 15 giorni liberi.
- L'iscritto ha facoltà di produrre documenti e memorie difensive.